TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

IL GIUDICE

- letti gli atti;
- ritenuto che la consulenza tecnica richiesta dagli attori appaia superflua;
- ritenuto, infatti, che sia pacifico tra le parti che i costi delle due polizze assicurative
 non siano stati inclusi nel calcolo del TAEG;
- ritenuto, dunque, che la decisione della causa si fondi piuttosto sulla valutazione della necessità o meno della predetta inclusione;
- ritenuto, in questa prospettiva, che, prima di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sia opportuno formulare alle parti una proposta conciliativa che, tenendo conto della indiscutibile opinabilità (anche in eventuali futuri giudizi di impugnazione) della predetta valutazione, suddivida in parti uguali il rischio della decisione;
- visto l'art. 185 bis c.p.c.

P.Q.M.

invita le parti a conciliare la causa alle seguenti condizioni:

- A) la A accetta a totale soddisfazione della pretesa derivante dal contratto di finanziamento oggetto di causa, sottoscritto il 30 luglio 2013, la complessiva somma di euro 29.382,00, ottenuta sottraendo dalla somma originariamente pattuita (euro 36.430,00) un importo pari al 50% della differenza tra quanto pattuito e quanto sarebbe dovuto applicando il tasso sostitutivo (euro 7.048,00),
- B) la A , quindi, restituisce agli attori quanto ricevuto in eccedenza dopo il pagamento della novantottesima rata di ammortamento;

C) le spese del presente giudizio restano integralmente compensate; per consentire alle parti di esprimere le loro valutazioni in ordine alla proposta che precede, rinvia all'udienza del 5 luglio 2023, ore 9.30.

Si comunichi.

Cagliari, 0 2023

Il Giudice